

**GLI ASPETTI TRIBUTARI
DELLA CESSIONE DEL CREDITO DEL PROFESSIONISTA**

di

Paolo Dal Monico

(Dottore Commercialista in Vicenza)

SOMMARIO: *I. Premessa; II. I.V.A.; III. Lavoratore autonomo che ha già emesso fattura; IV. Lavoratore autonomo che ha già emesso fattura in regime “TVA per CASSA”; V. Lavoratore autonomo che non ha ancora emesso fattura; VI. Imposte dirette; VII. Ritenute d’acconto.*

I. PREMESSA.

Questo intervento ha lo scopo di analizzare i riflessi di carattere tributario dell’operazione di cessione di credito quanto questa abbia per oggetto crediti di professionisti o lavoratori autonomi, in particolare con riferimento ai crediti vantati nei confronti di procedure concorsuali.

La ragione del mio interesse per questo argomento risiede nel fatto che, a fronte di operazioni di questo tipo, il comportamento dei soggetti attivi, ma anche del debitore ceduto, devono confrontarsi con una legislazione, quella fiscale, nella quale il contratto di cessione dei crediti non è contemplato e quindi non è regolato.

Come noto la cessione del credito, ex artt. 1260 e succ. c.c., è uno strumento negoziale attraverso il quale il cedente trasmette ad altro soggetto che subentra nel rapporto obbligatorio, il diritto ad incassare determinate somme. Il codice civile non prevede una forma particolare.

La cessione del credito si considera perfezionata tra le parti con il solo consenso del cedente e del cessionario, mentre non si richiede consenso alcuno da parte del debitore ceduto, in quanto per quest'ultimo, nulla cambia nel proprio adempimento, se non per il soggetto verso cui è obbligato.

Affinchè il negozio abbia efficacia anche nei confronti del debitore ceduto questi deve aver prestato il proprio consenso, ovvero la cessione gli deve essergli stata notificata. Ancora non è un problema di forma, ma di conoscibilità dell'atto.

La disanima che segue presuppone che il debitore ceduto sia a conoscenza dell'avvenuta cessione.

II. I.V.A.

Il primo aspetto che intendo affrontare riguarda il tema dell'IVA.

La cessione di un credito, ai fini IVA, non è rilevante ai sensi dell'art. 2 DPR 633/72.

Il professionista o lavoratore autonomo, quindi prestatore di servizi, è obbligato ad emettere fattura all'atto del pagamento. Infatti l'art. 19 del DPR 633/72 recita "C1) Per ciascuna operazione imponibile il soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio emette fattura... C4) La fattura e' emessa al momento dell'effettuazione dell'operazione determinata a norma dell'articolo 6." E infine l'art. 6 C4 "Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo Se anteriormente ...si sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento, .. C5 L'imposta relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi diviene esigibile nel momento in cui le operazioni si considerano effettuate secondo le disposizioni .. precedenti".

III. Lavoratore autonomo che ha già emesso fattura.

Nel caso in cui il professionista o il lavoratore autonomo, che abbia già emesso fattura - quindi l’IVA è esigibile - ceda il proprio credito, ai fini IVA non si pongono problemi particolari. Se il corrispettivo della cessione è inferiore al valore nominale del credito il professionista non avrà titolo per emettere nota di accredito ex art. 26 DPR 633/72. Quest’ultimo infatti recita “*Se un’operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente .., viene meno in tutto o in parte, .. in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose.., il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell’art. 19 l’imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell’art. 25.*” L’emissione della nota di accredito è quindi preclusa, almeno lo è per quanto riguarda la differenza tra il valore nominale del credito e il suo prezzo di cessione non essendo la cessione una delle fattispecie contemplate dall’art. 26 come presupposto per l’emissione della nota di accredito.

Ci si potrebbe interrogare sul fatto che, una volta conclusa l’eventuale procedura concorsuale parzialmente o totalmente infruttuosa, si configuri, in capo al professionista/lavoratore autonomo, il diritto ad emettere la suddetta nota così come previsto all’art. 26 citato.

Va preliminarmente osservato che il professionista non è più titolare di quel credito e quindi non ne subisce la falcidia, elemento che sembrerebbe necessario a giustificare l’emissione della nota di accredito.

L’Agenzia delle Entrate è intervenuta ¹ sull’argomento affermando che il diritto ad emettere la nota di accredito rimane in capo al cedente e la nota sarà pari alla differenza tra quanto fatturato e

¹ R.M. 120/E del 05.05.2009 “..con riferimento al caso di specie, nonostante la cessione dei crediti produca, sotto il profilo civilistico, l’immediato trasferimento del credito ad altro soggetto, (cessionario) - che diviene l’unico legittimato a pretendere la prestazione dal debitore ceduto - tuttavia, sotto il profilo fiscale, il cedente resta l’unico soggetto legittimato ad emettere note di variazione in diminuzione. ...

La nota di variazione, infine, può essere emessa per un valore pari alla differenza tra il valore nominale del credito e l’ammontare complessivo dei pagamenti parziali (comprensivi sia della quota imponibile che dell’imposta) eseguiti dal fallito, a nulla rilevando il prezzo del credito ceduto pro-soluto corrisposto dal cessionario.

quanto pagato dalla procedura concorsuale (debitore ceduto) al cessionario e ciò indipendentemente da ogni eventuale pattuizione circa la necessità di retrocedere questo vantaggio al cessionario del credito.

IV. Lavoratore autonomo che ha già emesso fattura in regime di “IVA per CASSA”.

Il regime c.d. di IVA per CASSA ², in linea generale, consente che l'esigibilità dell'IVA sia differita al momento dell'incasso del corrispettivo. Come noto possono optare per l'applicazione del nuovo regime tutti i soggetti passivi con un volume d'affari non superiore a due milioni di euro.

Il differimento dell'esigibilità dell'imposta non opera indefinitamente nel tempo, ma è previsto che, allo scadere del termine di un anno dal momento di effettuazione di un'operazione, l'IVA divenga comunque esigibile ad eccezione di operazioni effettuate nei confronti di soggetti che, prima del decorso del termine di un anno, vengono assoggettati a procedure concorsuali.

Nel caso in cui la cessione del credito avvenga da un soggetto in regime IVA di CASSA per il quale l'imposta non sia ancora divenuta esigibile, si deve accertare se l'importo incassato quale corrispettivo dalla cessione sia da considerarsi “*pagamento del corrispettivo*”; momento indicato dall'art. 32 bis del DL 83/2012 citato come “*momento di esigibilità dell'imposta*”.

L'argomento è stato affrontato dall'Agenzia delle Entrate la quale conclude nel non considerare il prezzo della cessione del credito quale “*pagamento del corrispettivo*”. Questa interpretazione viene fornita con la circ. 1/2013 ³ nella quale viene detto” *l'incasso del prezzo di cessione del credito non è assimilabile al pagamento del corrispettivo delle operazioni originarie e il cedente dovrà corrispondere la relativa imposta solamente nel momento in cui il debitore ceduto pagherà effettivamente il corrispettivo al cessionario del credito*”.

Dunque l'imposta diventerà esigibile proporzionalmente alla misura in cui il debitore ceduto pagherà il proprio debito a nulla rilevando quale sia stato il corrispettivo della cessione del credito.

² Art. 32 bis del D.L.83/2012 convertito nella L. 134/2012

³ Circ. 1/E 15.02.2013 Agenzia delle Entrate

V. Lavoratore autonomo che non ha ancora emesso fattura.

Nel caso in cui il professionista o il lavoratore autonomo, che non abbia ancora emesso fattura ai sensi della richiamata normativa, ceda il proprio credito si deve accertare se l'importo incassato dalla cessione sia da considerarsi "*pagamento del corrispettivo*"; momento indicato dall'art. 6 citato come "momento di effettuazione dell'operazione" e di esigibilità dell'imposta.

Questa particolare tipologia di cessione non è stata affrontata dalla giurisprudenza, nè dall'Agenzia delle Entrate.

Il fatto che in questa fattispecie l'imposta non sia esigibile fino all'atto del pagamento e nella fattispecie appena analizzata dell'IVA per CASSA sia ancora l'esigibilità dell'imposta ad essere sospesa e non il versamento della stessa, crea un forte parallelismo tra queste due fattispecie e appare ragionevole tentare di applicare a questa situazione le argomentazioni esposta dall'Agenzia delle Entrate per il caso dell'IVA per CASSA.

Anche in questo caso infatti, a mio giudizio, ” *l'incasso del prezzo di cessione del credito non è assimilabile al pagamento del corrispettivo delle operazioni originarie e il cedente dovrà corrispondere la relativa imposta solamente nel momento in cui il debitore ceduto pagherà effettivamente il corrispettivo al cessionario del credito*”.

Se l'incasso del prezzo di cessione non è assimilabile al pagamento del corrispettivo dell'operazione originaria, come ho appena affermato, l'imposta non diviene esigibile e in capo al cedente non scatta l'obbligo di emettere fattura. Detto obbligo scatterà se e nella misura in cui il debitore ceduto pagherà (il cessionario) per il proprio debito.

Il cedente quindi emetterà il documento fattura nei confronti del debitore ceduto e non del cessionario e per l'importo dallo stesso –debitore ceduto- corrisposto al cessionario.

VI. IMPOSTE DIRETTE.

Ai fini delle imposte dirette i professionisti sono assoggettati al cd "principio di cassa": l'art. 54 del TUIR recita "*Il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta...*" Anche in questo caso si

potrebbe porre il problema se il pagamento di un credito sia da considerare “compenso percepito”, ma a differenza dell’IVA il TUIR all’art. 6 precisa “*I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, .., costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti*”.

Il problema è quindi pacificamente risolto nel senso che il corrispettivo incassato per la cessione del credito configura reddito relativo all’esercizio nel quale avviene l’incasso e in quella stessa misura.

Se il credito ceduto è un credito per il quale è già stata emessa la relativa fattura il corrispettivo incassato potrebbe proporzionalmente essere imputato ad IVA⁴, in caso contrario tutto il corrispettivo sarà da considerare reddito.

VII. RITENUTE D’ACCONTO.

L’art. 25 del DPR 600/73 impone a imprenditori e professionisti (incluso il curatore fallimentare⁵) di essere sostituiti di imposta “*I soggetti indicati nel primo comma dell’art. 23, che corrispondono ..compensi comunque denominati.. per prestazioni di lavoro autonomo.. ovvero siano rese a terzi o nell’interesse di terzi .. devono operare all’atto del pagamento una ritenuta del 20 per cento a titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con l’obbligo di rivalsa.*”

Su punto una importante, anche se datata, sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite, la n. 9332 del 25.10.1996 afferma “*La ritenuta d’acconto attua l’anticipata riscossione dell’imposta che la persona fisica che riceve il pagamento deve sul reddito percepito e presupposto della sua applicazione è che il reddito percepito derivi da prestazione di lavoro autonomo: la norma va dunque applicata quando ricorra tale condizione e per stabilire se ricorra è necessario ricercare se il pagamento che il percettore del reddito riceve è o no da imputare ad un tale reddito. La norma esclude espressamente che sia da attribuire rilevanza alla circostanza che il pagamento provenga, anziché dal soggetto a cui favore la prestazione è resa, da un terzo: sicché quando l’obbligazione del terzo trae origine da un rapporto diverso, ciò che rileva non è la ragione per cui il terzo esegue il pagamento, ma la*

⁴ Sul punto si tornerà in seguito.

⁵ L’estensione a sostituto d’imposta del curatore fallimentare è stata decretata dall’art. 37, comma 1, DL 4.7.2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4.8.2006 n. 248 che ha modificato l’art. 23 del DPR 600/72.

ragione che costituisce fonte del credito che con il pagamento resta estinto.” In senso conforme Cass. 19594/2008 in tema di ritenute di lavoro dipendente.

La conseguenza di questa interpretazione è che sostituto di imposta sarà il cessionario nel momento in cui versa il corrispettivo del prezzo dovuto per la cessione del credito.

L'altro aspetto di questa interpretazione è che il debitore ceduto quanto effettuerà il pagamento al cessionario non dovrà operare alcuna ritenuta.

Riepilogando avremo quindi che ai fini dell'IVA la cessione del credito interesserà il cedente e il debitore ceduto, lasciano in secondo piano il cessionario, mentre ai fini delle imposte dirette e delle ritenute d'acconto il rapporto sarà tra il cessionario e il cedente, lasciano in secondo piano il debitore ceduto.

Questo dualismo lascia però aperto un problema di non facile soluzione.

Il momento nel quale avviene il pagamento del prezzo dovuto per la cessione del credito è, normalmente, cronologicamente anteriore a quello nel quale il debitore ceduto pagherà in tutto o in parte il proprio debito, ma solo al verificarsi di quest'ultimo evento sarà possibile conoscere quale sia l'ammontare dell'IVA che il professionista cedente dovrà versare e quindi determinate in modo preciso il reddito a quest'ultimo riferibile. Come potrà quindi il sostituto di imposta calcolare il corretto importo della ritenuta da operare e come potrà il professionista indicare la somma a lui attribuibile come reddito?

Un esempio per chiarire: professionista vanta un credito nei confronti di un fallimento di euro 1220 (IVA inclusa) cede in credito a 800 euro. Il cessionario deve operare una ritenuta sulla somma corrisposta a titolo di compenso: a) scorpora l'IVA potenziale sull'importo pagato, arriva ad un compenso teorico di 656 euro e opera la ritenuta su questa somma; b) scorpora l'IVA sul credito nominale acquistato, arriva ad un compenso teorico di 580 euro e opera la ritenuta su questa somma; c) applica la ritenuta sull'intera somma versata 800.

Nessuna delle soluzioni proposte è soddisfacente. La prima e la seconda in quanto presumono un valore di IVA che solo casualmente sarà quella che il professionista dovrà effettivamente versare. La terza in quanto nel aderire ad un principio di massima prudenza assoggetta a ritenuta anche

somme che probabilmente non sono redditi, ma nell'impossibilità di avere certezze sembra la soluzione preferibile.